



COMUNE di LESSOLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA

DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12 dicembre 2015

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca dati**” il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese foto-video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) Per “**trattamento**” tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) Per “**dato personale**” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) Per “**titolare**” l’Ente Comune di Lessolo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) Per “**responsabile**” la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) Per “**incaricati**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) Per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) Per “**comunicazione**” il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per “**diffusione**” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per “**dato anonimo**” il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) Per “**blocco**” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza gestito dal Comune di Lessolo, ne regola l'uso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nei limiti dallo stesso imposti ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.4.2004.
2. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune, gestito ed impiegato dai soggetti individuati con apposita nomina, si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.
3. Il presente regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivabile sul territorio del Comune e collegato agli Uffici comunali.

Art. 2 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; dal D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.; dalla Legge n. 65/1986 e s.m.i., sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, sono:
 - Attivazione di un sistema di supporto alla Protezione civile;
 - Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato;
 - Monitoraggio del traffico veicolare;
 - Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - Controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose
 - Nel caso che le altre misure attuate risultino inefficaci, ai fini della tutela ambientale;

3. La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di “*dati sensibili*” ma comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata. L’uso di tale tecnologia e la disponibilità di immagini e dati costituiranno strumento di prevenzione e valido supporto all’attività degli Uffici comunali. La sorveglianza tramite apparecchi elettronici sarà attivata soprattutto nei luoghi frequentati dalle fasce più deboli della popolazione: bambini, giovani e anziani.

Art. 3 – Titolare del trattamento

Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del “Codice” richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 4 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Nel rispetto del Documento in materia di protezione dei dati personali predisposto dal Comune Lessolo in ordine a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n° 196/2003, il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento.

Lo stesso verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento.
3. E' comunque assolutamente vietato:
 - divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento;
 - riprendere luoghi privati.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comune; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico se necessario.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti o quando la sala non è presidiata. La conservazione delle immagini è limitata alla temporanea capacità delle memoria di massa del sistema utilizzato e poi sono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini. Sono ammessi la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini video registrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 4.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazioni delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di

Autorità Giudiziaria, ivi compresi il Sindaco pro tempore e la polizia municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 6 – Pubblicità

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica ai sensi dell'art. 13 del Codice, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso una delle seguenti modalità:

- a. apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";
- b. apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004 e riportato in calce al presente regolamento;
- c. affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 7 – Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5, in apposite apparecchiature e vi possono accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati e potrà essere accessibile da una sola stazione periferica ubicata presso il Comune. Eventuali accessi alle apparecchiature di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile; l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dall'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Presso il luogo in cui è ubicata la stazione periferica è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di accesso, e quanto altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione sono conservati a cura del Responsabile in apposita cassaforte all'interno del Comune ed in busta sigillata controfirmata.

Art. 9 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia relativa ai danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali è regolamentata dall'art. 15 del "Codice".

Art. 10 – Comunicazione

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

La comunicazione è ammessa esclusivamente quando prevista da una norma di Legge o Regolamento ed in mancanza solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 11 – Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del “Codice”.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 24,1 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal precedente art. 4.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente regolamento, redatto ai sensi della normativa contenuta nel D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personale del 29.04.2004, rappresenta il disciplinare d’uso dei servizi.

Il presente regolamento non presentando le caratteristiche di cui al punto 3.2.1, del citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, non verrà notificato all’Autorità Garante.

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 2 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali	3
dell'impianto di videosorveglianza	
Art. 3 – Titolare del trattamento	4
Art. 4 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.....	4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
Art. 5 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati	5
Art. 6 – Pubblicità	6
Art. 7 – Diritti degli interessati	6
Art. 8 – Sicurezza dei dati	7
Art. 9 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	7
Art. 10 – Comunicazione.....	7
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	8
Art. 11 – Tutela	8
Art. 12 – Disposizioni finali	8